CONCESSIONE E GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI ED EVENTUALE SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E *FUND RAISING* DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

N. GARA SIMOG

CIG

Indice generale

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO....2
ART. 2 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE....3
ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO....4
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO....5
ART. 5 OBBLIGHI DITTA AGGIUDICATARIA....6
ART. 6 RISPETTO NORMATIVA E DIVIETI....7
ART. 7 - ASSICURAZIONE DANNI....8
ART. 8 FASI DELL'AVVIO DEL CONTRATTO E ATTIVITÀ DI FINE CONTRATTO....9
8.1 Generalità....9
8.2 Predisposizione del piano generale del contratto....9
8.3 Esercizio....9
8.4 Fase finale....9
ART. 9 – CONTESTAZIONI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....9
Ritardo nella presentazione del progetto esecutivo....10
ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA....13
ART. 11 MODIFICHE E VARIANTI....13
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO....13
ART. 13 SUBAPPALTO....13
ART. 14 PAGAMENTI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO....13
ART. - 15 MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI....14
ART. 16 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO....14
ART. 17 CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'....16
ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO....17
ART. 19 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE....17
ART. 20 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE....17
ART. 21 FACOLTÀ DI RECESSO....17
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE....18
ART. 23 CONTROVERSIE....18
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI....18
ART.25 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI....19
ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI....24

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale disciplina la gestione in concessione di spazi pubblicitari all'interno delle strutture dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale, secondo quanto di seguito previsto e disciplinato, per il periodo contrattuale di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

L'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" concederà nei termini meglio esplicati nel testo a seguire alla Ditta aggiudicataria la gestione degli spazi sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture (Ospedale, Distretti/Dipartimento di Prevenzione e strutture territoriali ad essi afferenti), sia delle sponsorizzazioni nonché della raccolta pubblicitaria su notiziari – anche occasionali -, *newsletter*, video informativi istituzionali, pubblicazioni, carte servizi.

Gli ambiti di intervento riguarderanno:

- la comunicazione commerciale, istituzionale e sociale (attraverso strutture fisse per le affissioni di messaggi, impianti, arredi ecc. comprendenti anche quelli di cui l'azienda già dispone);
- la gestione e implementazione di "punti di intrattenimento ed informazione audiovisiva" (monitor LCD – totem - bacheche interattive) all'interno dei locali dell'Azienda Sanitaria supportati dalla vendita di spazi commerciali all'interno dei medesimi predisponendo un video palinsesto per i monitor nuovi e/o già installati nelle sedi dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", curando l'inserimento e l'aggiornamento *online* nello stesso palinsesto dei contenuti, il monitoraggio e l'ottimizzazione degli stessi;
- la scelta e la realizzazione dei materiali pubblicitari;
- l'organizzazione e/o il supporto, su richiesta, per iniziative ed eventi (seminari, conferenze, progetti di ricerca, ricerche di mercato, finanziamento di borse di studio iniziative di CRM (*cause related marketing*, ecc.);
- l'organizzazione, su richiesta, di iniziative di *fund raising* con specifico focus sulle esigenze tipiche dell'ambito socio-sanitario ed alla particolarità degli *stakeholders* ad esso afferenti.

Si precisa che la suddetta elencazione è meramente esemplificativa.

Servizi opzionali di supporto alle iniziative di sponsorizzazione e *fund raising*
L'Azienda u.l.s.s. si riserva, nel corso del triennio, di chiedere alla ditta un eventuale supporto alle iniziative di sponsorizzazione e *fund raising* nei termini di seguito indicati.

ART. 2 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE

Il valore

Il valore stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 50/2016, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per la durata massima del contratto ammonta a € 225.000,00, pari a € 135.000 per la durata contrattuale di 36 mesi, oltre 90.000 per il rinnovo opzionale di 24 mesi, al netto dell'onere dell'i.v.a..

Il canone

L'importo del canone di 36 mesi della concessione, posto a base di gara, soggetto a rialzo, è pari a € 54.000,00, oltre 36.000 per il rinnovo di 24 mesi opzionale al netto dell'onere dell'i.v.a. (importo annuale € 18.000,00 al netto dell'onere dell'i.v.a.).

Al predetto canone si deve aggiungere l'importo risultante dall'applicazione della **percentuale** offerta in sede di gara, da calcolarsi secondo il meccanismo di cui al successivo art. 10 del presente capitolato speciale.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Gestione spazi pubblicitari

L'Azienda concede alla Ditta, **in esclusiva**, la gestione degli spazi fisici, sia all'interno, che all'esterno delle proprie strutture. Tutti i rapporti con i terzi saranno, pertanto, gestiti dalla Ditta aggiudicataria.

I contratti per la cessione degli spazi, fisici o multimediali, dovranno essere conclusi dall'aggiudicatario secondo le seguenti tipologie di intervento: comunicazione istituzionale e sociale (con particolare cura e attenzione sia nella forma, che nei colori, al fine di perseguire un inserimento pubblicitario non invasivo).

Gli spazi oggetto della presente concessione sono quelli di cui alla mappatura allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante (allegato 1).

L'Azienda consentirà alla ditta l'accesso, previo congruo preavviso comunicato al responsabile della struttura interessata, nelle strutture ospedaliere nonché l'occupazione degli spazi (interni ed esterni) per l'installazione delle strutture fisse, degli impianti e degli arredi secondo il progetto presentato in sede di gara ovvero secondo successivo preventivo accordo. Le aree disponibili per i predetti interventi sono le seguenti:

- Parcheggi interni;
- Ingressi;
- Facciate interne affacciate su luoghi di transito;
- Giardini e viali interni;
- *Reception* e atrio;
- Corridoi di comunicazione;
- Sale d'attesa;
- Aree di servizio in ambito sanitario (centro prenotazioni, ritiro esami, cassa, spazi comuni dei poliambulatori);
- Aree di servizio non sanitario (esclusa mensa aziendale);
- Ulteriori aree da individuare successivamente previo accordo tra le parti.

Le aree e superfici oggetto di concessione sono da considerarsi a corpo, senza che eventuali variazioni in aumento o diminuzione possano comportare variazioni contrattuali.

È espressamente vietato utilizzare le camere di degenza e le sale adibite alla visita dei pazienti quali spazi di promozione pubblicitaria.

L'Azienda, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento normale dell'attività sanitaria ed istituzionale, consentirà alla Ditta, ove necessario, di connettere gli impianti alle linee elettriche e telefoniche esistenti.

Il concessionario dovrà privilegiare la comunicazione su supporti digital (digital signage) andando progressivamente a ridurre quelli su postazioni fisse, con rendicontazione da produrre in tal senso alla chiusura di ogni annualità.

In ogni caso l'Azienda si riserva, in presenza di esigenze tecniche, organizzative e funzionali, congiunturali e non, anche correlate dalle progettualità finanziate da PNRR, di alcuni settori dove sono previste postazioni fisse di richiedere il trasferimento delle inserzioni da fisico a digital.

L'onere economico per l'utilizzo delle linee telefoniche dedicate sarà a carico della Ditta mentre quello per l'utilizzo delle linee elettriche sarà a carico dell'Azienda.

L'Azienda si riserva comunque di esercitare in qualsiasi momento ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sul corretto esercizio della concessione.

Servizi opzionali di supporto alle iniziative di sponsorizzazione e *fund raising*
Supporto alle iniziative di sponsorizzazione e *fund raising*

Le funzioni di supporto per le attività in questione riportate all'art.1, potranno essere richieste dall'Azienda in base alle esigenze congiunturali connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali, anche di comunicazione, e saranno finalizzate anche all'integrale copertura dei costi di produzione.

Resta salvo in ogni caso, che per detta attività e per le iniziative di sponsorizzazioni che l'Azienda Sanitaria dovesse eventualmente acquisire direttamente a supporto di qualsiasi tipo di evento o iniziativa nulla sarà dovuto alla Ditta.

Produzione di *video news e* altri servizi a scomputo del canone

La ditta, ove espressamente richiesta, dovrà produrre *video news* di carattere istituzionale e altri prodotti o servizi a valenza di comunicazione.

1. In particolare, si stima che le video *news* da mettere in onda nel sistema di *digital signage* connesso ai monitor e/o altri strumenti video e/o interattivi offerti o già disponibili in azienda saranno non più di 5/anno e con le seguenti caratteristiche e condizioni minime:
   - spot della durata di 10/15 secondi;
   - video composto da nr. 4 "quadri" o "scene" in sequenza;
   - la stesura del testo (slogan);
   - la scelta e l'adeguamento dei contributi: immagini / video / grafica;
   - l'ideazione grafica e l'impaginazione;
   - la realizzazione delle animazioni;
   - la conversione in formato *digital signage* in accordo e secondo le indicazioni ricevute dal referente-responsabile aziendale.
2. Inoltre, sempre sulla base di specifiche esigenze espresse dall'azienda, la ditta dovrà produrre servizi quali:
   - Realizzazione grafica di materiale di comunicazione istituzionale, sia ai fini di produzione analogica che pubblicazione online;
   - Ideazione e progettazione di campagne di comunicazione sia per formati analogici che digitali;

- servizi di supporto al governo dei profili aziendali di social media che possono includere anche eventuali esigenze di "digital PR & content marketing" "reputation" e "media digital planning";

La ditta si impegna a produrre specifico tariffario in merito a tutti i servizi indicati.

Con riferimento ai contenuti di cui ai capoversi precedenti, i diritti sui prodotti saranno e resteranno di esclusiva pertinenza dell'azienda e la ditta non potrà vantare alcun diritto o pretesa, senza esclusione alcuna, sugli stessi.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è stabilita in 36 mesi dalla data che verrà indicata nel contratto, rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria avrà diritto di gestire, in esclusiva, i contratti pubblicitari di durata pluriennale ancora in essere al momento della cessazione degli effetti del Contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, con obbligo dell'Azienda di riconoscere il corrispettivo pattuito fino alla data di naturale scadenza di ciascun contratto pubblicitario.

In ogni caso la durata dei contratti pluriennali non potrà essere fissata in un termine che vada oltre i 180 giorni dalla data di scadenza della presente concessione.

Nell'Allegato 1 si riportano le scadenze dei contratti pluriennali, tuttora pendenti, e la cui continuità verrà mantenuta fino e non oltre il **30 settembre 2023**.

La ditta medesima è tenuta a garantire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque **per un periodo non superiore a 180 giorni**.

ART. 5 OBBLIGHI DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta assume nei confronti dell'Azienda i seguenti obblighi:

3. fermo quanto previsto al successivo art. _____ sulla sicurezza _____, comunicare, preliminarmente all'inizio del servizio, l'elenco del proprio personale che accede all'interno delle aree di proprietà dell'Azienda, specificandone le singole mansioni;
4. individuare e proporre secondo i criteri previsti i luoghi e le soluzioni atti ad accrescere le potenzialità di comunicazione dell'Azienda;
5. ricercare e gestire i soggetti *sponsor* con cui stipulare i contratti;
6. destinare alle campagne di pubblica utilità una percentuale di spazi non inferiore al 5%;
7. garantire, nell'ambito di messaggi pubblicitari inseriti nel circuito di "*punti di intrattenimento ed informazione audiovisiva*", la presenza di spazi riservati alle comunicazioni aziendali a prescindere dalle modalità di produzione e provenienza dei filmati;
8. gestire, per il tempo di durata della concessione, la manutenzione, per quanto riguarda la sostituzione e l'ammodernamento delle attrezzature già presenti e di proprietà dell'Azienda U.L.S.S.;
9. provvedere alla installazione (previa autorizzazione) delle nuove attrezzature e alla loro manutenzione, con assunzione di tutti gli oneri tributari e di gestione e provvedere all'accensione della relativa copertura assicurativa, anche in strutture aziendali di nuova acquisizione;

10. gestire i pagamenti e le riscossioni delle attività ad essa affidate;
11. pagare le *royalties* in favore dell'Azienda;
12. stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente cagionati per l'attività di competenza della Ditta, come specificato nel seguente art. 9;
13. pagare le tasse ed imposte connesse ai servizi offerti, se dovute;
14. monitorare, tramite ricerche di mercato, il gradimento dell'iniziativa da parte dei cittadini.

Il progetto complessivo dovrà essere realizzato tenendo conto dello specifico contesto in cui opera l'Azienda U.L.S.S. e dovrà avere riguardo alla normativa nazionale, nonché alle disposizioni regionali in materia sanitaria e pubblicitaria.

Lo svolgimento di ogni attività gestionale oggetto del contratto viene esercitato sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, che sarà, pertanto, ritenuta responsabile di qualsiasi danno recato a persone o cose, derivante dall'attività stessa, motivo per cui l'Azienda è sollevata da ogni responsabilità diretta e/o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Alla scadenza del termine di concessione dei servizi oggetto del presente accordo – salvo anche il periodo di 180 di cui all'ultimo comma dell'art. 3 - , ferma restando la proprietà e l'inamovibilità delle struttura già presenti, la Ditta provvederà alla rimozione, totale o parziale, a sue totali spese, della strumentazione audio/video e/o multimediale di qualsiasi natura installata, nonché al ripristino di tutti gli ambienti, sempre senza oneri a carico dell'Azienda Ulss, salva la facoltà dell'Azienda di riscattare in tutto o in parte la predetta strumentazione dalla ditta.

ART. 6 RISPETTO NORMATIVA E DIVIETI

Ferma restando la circostanza secondo cui ogni iniziativa pubblicitaria dovrà essere esercitata nel rispetto di ogni disposizione legislativa e/o regolamentare in materia, la Ditta aggiudicataria si impegna formalmente a non trattare pubblicità che possa andare contro la morale corrente ed il comune senso del pudore, oltre che quella relativa ai seguenti settori merceologici:

- armi
- editoria e spettacoli vietati ai minori
- organismi sanitari concorrenti
- onoranze funebri
- sexy shop
- relazioni personali
- cartochiromanzia, magia ed occultismo
- farmaci
- prodotti fito-erboristici, qualora i prodotti promossi siano indicati come curativi o terapeutici;
- presidi medico chirurgici
- propaganda politica, sindacale, filosofica e religiosa
- distribuzione di prodotti oltraggiosi per la morale

- bevande alcoliche
- sigarette, anche elettroniche, tabacco e altri stupefacenti
- agenzie e società per il risarcimento danni
- e tutto quanto sarà indicato dagli organi di controllo dell'Azienda Ulss, anche tramite specifici regolamenti interni, al fine dell'approvazione dei messaggi.

La raccolta pubblicitaria non potrà interessare, in ogni caso, attività in conflitto di interesse con i compiti istituzionali dell'Azienda.

La Ditta è tenuta, inoltre, a non adottare una politica commerciale che possa svilire o menomare l'immagine o la valenza pubblicitaria del mezzo in concessione.

L'Azienda verificherà, di volta in volta, la tipologia ed il contenuto dei messaggi pubblicitari proposti prima della loro veicolazione e fungerà da garante per la definizione dell'esatta tipologia dei messaggi pubblicitari consentiti.

Essendo la tipologia dei messaggi pubblicitari diffusi in ambito aziendale frutto di una esperienza consolidata di oltre 15 anni, la verifica degli stessi sarà effettuata in prima istanza dalla u.o.c. affari generali.

Solo nel caso in cui il messaggio si caratterizzi da caratteri di novità sia per quanto attiene all'inserzionista sia per quanto attiene ai contenuti, la valutazione sarà condivisa in seno ad un Comitato di Supervisione, composto, oltre che da un rappresentante della u.o.c. affari generali, da altre due membri.

In ogni caso, l'azienda dovrà comunicare per iscritto alla Ditta il rifiuto e/o le modifiche, integrazioni e/o richieste di cambiamento del messaggio e/o della campagna pubblicitaria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della preventiva comunicazione scritta da parte della Ditta.

Ogni spazio, canale pubblicitario e ciascun bozzetto pubblicitario, prima dell'installazione, stampa o pubblicazione, dovrà essere preventivamente autorizzato con nota scritta dall'Azienda Ulss.

L'Azienda si impegna, altresì, a prestare in favore della Ditta ogni collaborazione al fine dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi concordati.

Entrambe le parti dovranno individuare un referente.

ART. 7 - ASSICURAZIONE DANNI

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni di qualsivoglia natura, subiti da persone e/o cose in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi in genere, (ivi compresi tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda) per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione dell'appalto.

Non potrà in ogni caso essere imputato all'Azienda Ulss alcun onere aggiuntivo né questi potranno essere causa di revisione/rescissione contrattuale per bassa remunerazione del servizio.

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque natura, compresa la non conformità della fornitura alle caratteristiche richieste, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose,

tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale adeguata polizza per la copertura assicurativa di qualsiasi danno arrecabile a cose o a persone nell'esecuzione del contratto, con massimale non inferiore ad euro 2,5 milioni, senza franchigia alcuna.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda con la periodicità prevista nella polizza, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata dell'appalto.

La mancata stipulazione della polizza o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

La circostanza che all'Azienda spetti la funzione di vigilanza e di controllo, non implica alcuna responsabilità a carico della medesima per quanto riguarda la gestione della concessione oggetto del presente capitolato, che resta di responsabilità esclusiva della ditta aggiudicataria.

ART. 8 FASI DELL'AVVIO DEL CONTRATTO E ATTIVITÀ DI FINE CONTRATTO

8.1 Generalità

L'appalto di cui si tratta comprende le prestazioni ed i servizi elencati all'art. 1 "*Oggetto del contratto*" del presente capitolato speciale e descritti negli articoli successivi.

L'insieme dei servizi e delle prestazioni indicate è necessariamente inserito in un quadro organico che deve prevedere un inserimento efficace nella realtà organizzativa della Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", nonché una fuoriuscita controllata e progressiva dalla stessa, a fine contratto.

8.3 Esercizio

Tale fase prevede l'esecuzione secondo il progetto così come accordato e approvato. L'esercizio a regime si estenderà fino al termine del contratto, fatti salvi, naturalmente, i casi di cessazione anticipata previsti dal presente capitolato speciale e dalla normativa vigente.

8.4 Fase finale

Entro il termine del periodo contrattualmente stabilito come previsto al precedente art. 3 del presente capitolato speciale, la ditta dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo eventuale contraente avente una durata minima di 30 giorni lavorativi.

In tale periodo (che corrisponderà, salvo pattuizioni diverse, all'ultimo mese solare del contratto esistente), la ditta dovrà provvedere alla rimozione, totale o parziale, a sue totali spese, delle strutture fisse e mobili, degli impianti, degli arredi utilizzati per l'esecuzione del contratto, la strumentazione audio/video e/o multimediale installata, nonché al ripristino di tutti gli ambienti, senza oneri a carico dell'Azienda Ulss, salva la facoltà di riscatto da parte dell'Azienda Ulss.

La fase finale avrà quindi la funzione di rendere possibile la sostituzione delle strutte/infissi/ arredi per l'avvio del nuovo contratto, riducendo al minimo gli eventuali disservizi.

ART. 9 – CONTESTAZIONI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, per ogni violazione o inesatto adempimento o ritardo nell'adempimento, anche parziali, degli obblighi derivanti da prescrizione di legge, dal presente capitolato speciale, l'Azienda Ulss applicherà nei confronti della ditta le penali di seguito riportate:

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio di cui si tratta, nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato.

Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

Slittamento dell'avvio

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del per ogni giorno di ritardo.

In tal caso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Predisposizione e installazione di sistemi ed attrezzature idonee allo svolgimento del servizio

Per ogni giorno di ritardo nella posa in opera di quanto sopra citato rispetto a quanto indicato nell'-offerta, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

Manutenzione correttiva

Per ogni ora naturale consecutiva rispetto a quanto indicato nell'offerta per la presa in carico di una segnalazione, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, corrispondente al valore stimato della concessione, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

Sostituzione di impianti danneggiati e/o sottratti

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto a quanto indicato ~~all'art.~~ nell'offerta per la risoluzione della richiesta di sostituzione impianti danneggiati e/o sotratti, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, corrispondente al valore stimato della concessione, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 cc (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto, con provvedimento motivato dell'Azienda, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Violazione dei divieti di promozione pubblicitaria nei luoghi previsti dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto

In caso di violazione dei divieti di promozione pubblicitaria nei luoghi previsti dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, sarà applicata la penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente al valore stimato della concessione, per ogni singolo illecito riscontrato

Violazione dei divieti prescritti dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 del capitolato speciale d'appalto

In caso di violazione dei divieti prescritti dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 del capitolato speciale d'appalto, sarà applicata la penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente al valore stimato della concessione, per ogni singolo illecito riscontrato.

Violazione degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto

In caso di violazione degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto, sarà applicata la penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente al valore stimato della concessione, per ogni singolo illecito riscontrato.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'aggiudicatario, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- in caso di cessione e/o di subappalto.

L'Azienda ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell' art. 1453 c.c, previa diffida scritta ad adempiere, entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedi a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al medesimo;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'azienda sanitaria;
- l'aggiudicatario non garantisca, in ogni caso, anche con oneri a proprio carico, la copertura dei costi per le iniziative di cui all'art.2, lett. b) per i quali le sia stato conferito incarico, sia stato definito ed approvato il progetto ed individuati i partner finanziatori (ovviamente nel caso in cui questi non confermassero per qualunque motivo il supporto economico promesso);
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, violazione norme sulla privacy o altro.

Nei suddetti casi la società aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere tutto il corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione, oltre le eventuali penalità, nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda potrà procedere:

- all'affidamento del servizio al secondo in graduatoria o a terzi e all'aggiudicatario inadempiente potrà essere addebitato l'eventuale minor introito di cui al nuovo affidamento.
- all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salva comunque l'applicazione delle

penali previste.

L'Azienda si riserva, insindacabilmente, la facoltà di recesso anticipato dal contratto stipulato con la ditta aggiudicataria qualora, in seguito all'espletamento di una procedura di gara di affidamento centralizzata, a livello regionale e/o nazionale o in caso di riorganizzazione territoriale e/o funzionale delle aziende u.l.s.s., anche su base provinciale, venga stipulato un contratto unico.

Il recesso sarà esercitato mediante preavviso di 30 giorni, a mezzo pec oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai recapiti autorizzati dall'aggiudicataria per le comunicazioni inerenti la presente gara, senza che, per questo, la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

L'Azienda può, inoltre, recedere dal contratto, previa comunicazione, nei termini e con le modalità di cui sopra, all'aggiudicatario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente espressi nel provvedimento di recesso dal contratto. Anche in tal caso, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario, ma resta salvo il pagamento della prestazioni già rese.

La ditta aggiudicataria sarà soggetta all'applicazione di una penale non superiore al 4% dell'importo contrattuale complessivo, qualora, all'esito della verifica su contenuti e forma del presente contratto, i contenuti pubblicitari risultino non conformi alle prescrizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nel termine di 15 giorni e verrà comunicata mediante emissione di note di addebito.

In subordine, l'Azienda potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale corrispondente al valore stimato della concessione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Azienda della cauzione provvisoria presentata in sede in offerta.

ART. 11 MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 175, comma1, lett. b), c) d) e comma 2 e comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della sussistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 175.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 175, comma1, lett. d) punto 2) del D. Lgs. 50/2016 non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 13 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni previste nell'art. 174, D. Lgs. 50/2016.

ART. 14 PAGAMENTI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il versamento del canone a favore dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" mediante rate semestrali posticipate. Analogamente, dovrà corrispondere, sempre in rate semestrali posticipate, le *royalties* calcolate secondo un meccanismo basato sui ricavi operativi meno il canone fisso, sulla base della rendicontazione puntuale degli introiti annuali.

Al riguardo la ditta dovrà trasmettere, alla struttura competente dell'Azienda, copia dei contratti di sponsorizzazione stipulati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, previa specifica richiesta, detti contratti nonché le relative fatture emesse.

Il canone fisso dovrà, comunque, essere corrisposto anche nel caso in cui il ricavo operativo di riferimento fosse minore dello stesso.

Alla fine di ogni semestre la ditta dovrà predisporre un rendiconto dell'attività svolta che sarà verificato dal referente dell'Azienda, eventualmente in contraddittorio con il referente della ditta aggiudicataria.

La rendicontazione deve prevedere tutte le informazioni necessarie affinché possano essere effettuati i relativi controlli contabili amministrativi e, quindi, si possa procedere all'emissione delle fatture relative alle percentuali spettanti come da offerta della ditta appaltatrice.

I corrispettivi saranno liquidati all'Azienda entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.

ART. - 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 L. 136/204 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al lavori, servizi e alle forniture pubbliche devono avvenire su conti correnti dedicati, stante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, dovrà, pertanto, provvedere a comunicare all'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale" gli estremi del proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento. Si richiama, altresì, l'attenzione a quanto disposto dall'art. 6, 1 e 2 commi della summenzionata legge, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 16 – RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che il presente caso, trattandosi di un contratto per la "Concessione e gestione di spazi pubblicitari e di eventuale supporto alle iniziative di sponsorizzazione e fund rasing dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello non trascurabile, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato speciale, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo (Allegato n. 2).

ART. 17 CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto protocollo di legalità, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a

carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda u.l.s.s. n.4 "Veneto Orientale", approvato con deliberazione del direttore Generale n. 53 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito www.ulss4.veneto.it/Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Codice di Comportamento è pubblicato nel sito www.ulss4.veneto.it/Sez. Amministrazione Trasparente.

ART. 19 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2019 -2021, approvato dall'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" - pubblicato nel sito www.ulss4.veneto.it/Sez. Amministrazione Trasparente - sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e delle delibere ANAC in materia di aggiornamento del PNA.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le ditte, con la sottoscrizione del contratto, attesteranno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Codesta Azienda nei confronti dell'impresa stessa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 FACOLTÀ DI RECESSO

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale, di Area Vasta o CONSIP per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio lettera a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – II comma – del

Codice Civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda U.L.SS..

ART. 23 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva, posta a garanzia del medesimo e fatta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

1. eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
2. adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
3. gestire l'eventuale contenzioso;
4. gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'*e-mail* all'indirizzo *privacy@aulss4.veneto.it..*

La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpd@aulss4.veneto.it.

ART.25 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e

completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- ✓ adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- ✓ non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- ✓ fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- ✓ impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- ✓ istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- ✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- ✓ assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

(i) alla sicurezza del trattamento;

(ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

(iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;

(iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

(v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

1) In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o

comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

2) Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concerneti le adeguate misure tecniche e organizzative.
3) In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la ditta deve:

- dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
- coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il titolate del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

4) Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.
5) In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta alla'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

   La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del

contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

La ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

6) Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.
7) Comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:

- richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:

  (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;

  (ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;

  (iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

8) Consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.
9) Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.
10) Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguanto livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.
11) Mentenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il responsabile della procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Alessandra Bellomo, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nella lettera invito e nel Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.